

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 915 del 8 agosto 2022

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii. - Domanda Prot. N. **CR/2020/11879** del **04/06/2020** presentata dalla società **BARFLY DI VERONESI MATTEO E C. S.A.S.** - **Revoca del contributo concesso con Decreto n. 1586 del 11 settembre 2020.**

Visto l'articolo 1, comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. n. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2-bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante “Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148”, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il comma 459 dell'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

Visto il bando approvato con la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 (cosiddetto bando ordinario), finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti

dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato dalle proprie Ordinanze n. 3/2019, n. 25/2019, n. 26/2019, n. 12/2020, n. 23/2020, n. 24/2020, n. 1/2021, n. 6/2021 e n. 11/2021;

Richiamato, in particolare, l'articolo 51 "Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo" e, nello specifico, la lettera j) del comma 1, nella quale si stabilisce che si ha decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui "*il beneficiario non presenti la domanda di pagamento entro i termini di cui all'articolo 38*" del bando, ossia entro i 2 mesi successivi alla scadenza dei 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del relativo contributo;

Viste le Determinazioni del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese:

- n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificato con l'Ordinanza n. 3/2019";

- n. 5455 del 30/03/2021, avente ad oggetto "Modifica della composizione del Nucleo di Valutazione, nominato con propria Determinazione n. 6318/2019, per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificato con l'Ordinanza n. 3/2019 e ss.mm.ii.";

Premesso che:

- a valere sulla 3^a finestra del bando ordinario sopra richiamato, la società **BARFLY DI VERONESI MATTEO E C. S.A.S.**, con **sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO)**, in **Via Alcide De Gasperi n. 6/A**, **Codice Fiscale e Partita IVA 02885730362**, ha presentato la domanda di contributo acquisita agli atti con Prot. n. **CR/2020/11879**;

- a seguito dell'istruttoria formale e di merito, alla suddetta società **è stato concesso un contributo pari a € 98.458,75** con il **Decreto n. 1586 del 11 settembre 2020**;

Tenuto conto che, in base alla data di adozione del decreto di concessione, **la suddetta società avrebbe dovuto concludere i lavori entro la data 11/07/2021 e rendicontare le relative spese entro e non oltre la data del 11/09/2021**;

Premesso, altresì, che:

- **in data 06/09/2021**, con comunicazione tramite PEC e acquisita agli atti con **Prot. n. CR/2021/11468** la suddetta società ha presentato una richiesta di autorizzazione alla proroga del termine ultimo per la conclusione dei lavori previsti nel progetto agevolato;

- a seguito dell'accoglimento della suddetta richiesta, il Nucleo di Valutazione, ha autorizzato **la conclusione dei lavori entro e non oltre la data del 11/05/2022**;

- conseguentemente, il termine entro e non oltre il quale **la suddetta società avrebbe dovuto presentare la rendicontazione delle spese coincideva con la data del 11/07/2022;**

Preso atto che:

- **alla sopra indicata data del 11/07/2022** la società **BARFLY DI VERONESI MATTEO E C. S.A.S.** non ha presentato la domanda di pagamento e la relativa rendicontazione delle spese incorrendo, pertanto, **nella causa di decadenza e revoca del contributo** prevista nell'articolo 51, comma 1, lettera j) del bando;

Ritenuto, pertanto, necessario **procedere con il presente provvedimento alla revoca del contributo pari a € 98.458,75** concesso alla società **BARFLY DI VERONESI MATTEO E C. S.A.S.** con il **Decreto n. 1586 del 11 Settembre 2020;**

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che a seguito della revoca del contributo, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto, nel "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società beneficiaria e che tale aggiornamento ha generato un **codice COVAR 858768**, collegato al **codice di concessione RNA (COR) 2774576;**

Dato atto che, a fronte dell'adozione del presente provvedimento, **la somma di € 98.458,75**, concessa con il Decreto n. 1586 del 11 settembre 2020, **torna nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii.**, rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

DECRETA

per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **di revocare il contributo pari a € 98.458,75** concesso alla società **BARFLY DI VERONESI MATTEO E C. S.A.S.**, con **sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO)**, in **Via Alcide De Gasperi n. 6/A, Codice Fiscale e Partita IVA 02885730362**, con il **Decreto di concessione n. 1586 del 11 Settembre 2020;**

2. di dare atto che a seguito della revoca del contributo concesso, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società beneficiaria e che tale aggiornamento ha generato un **codice COVAR 858768**, collegato al **codice di concessione RNA (COR) 2774576**;

3. che, a fronte dell'adozione del presente provvedimento, **la somma di € 98.458,75**, concessa con il Decreto di concessione n. 1586 del 11 settembre 2020, **torna nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii.**, rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. che il presente provvedimento venga notificato, attraverso l'applicativo SFINGE2020, alla società **BARFLY DI VERONESI MATTEO E C. S.A.S.**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

5. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)